



# *Prefettura di Macerata*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### **-ELEZIONI AMMINISTRATIVE DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE 26 MAGGIO 2019**

Il giorno 26 maggio 2019 alle ore 10,00 presso questa Prefettura, **presieduta dal Vice Prefetto Vicario dr. Salvatore Angieri**, si svolge, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, la riunione con i rappresentanti dei partiti o movimenti politici e degli Enti locali interessati per la disciplina dei comizi e della propaganda elettorale in occasione delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019.

Sono presenti:

Questura di Macerata

Comando Provinciale Carabinieri

Comando Provinciale G.F.

Rappresentanti dei Comuni di: Macerata-Cingoli- Morrovalle-Porto Recanati

Rappresentanti dei partiti, movimenti politici e liste elettorali interessati alla competizione (Movimento 5 Stelle-Casapaound Italia-Forza Italia-La Sinistra-Lega-Forza Nuova)

***Svolge le funzioni di segretaria redattrice del verbale la sig.ra Paoli Maria***

▲ La presente riunione è finalizzata a consentire lo svolgimento sereno della campagna elettorale in un clima di civile dialettica democratica, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Preliminarmente, si rammenta che :

▲ Nel periodo di **trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni e quindi da venerdì 26 aprile 2019** possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S., previsto dall'art. 18 del Testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall'art.7 comma 1 della legge 24 aprile 1975 n.130;



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- ▲ **Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione**, ai sensi dell'art.9 comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n.28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

**Cap. 1 ) affissione dei manifesti elettorali**

Si richiama l'attenzione delle forze politiche perché si impegnino a rispettare le seguenti disposizioni in materia di **affissioni dei manifesti elettorali**;

1. ( legge 4 aprile 1956, n 212, modificata dalla legge n.147 del 27/12/2013 art.1 comma 400 lett.h (legge di stabilità 2014). Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (**26 aprile 2019**) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi regolarmente autorizzati alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. In particolare, le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi da **martedì 23 a giovedì 25 aprile 2019**, devono stabilire, distintamente per ciascuna consultazione elettorale, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. Con la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al fine del contenimento della spesa pubblica, sono state abrogate le disposizioni che consentivano l'affissione negli spazi gratuiti per i c.d. "fiancheggiatori" (propaganda indiretta) e sono stati ridotti gli spazi della propaganda diretta;
2. il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati da ciascun Comune (art. 1 L.212/56) , nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, argini, palizzate ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte ed in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico ( nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo ) ;

3. al contrario non sono riconducibili a forme di pubblicità e **sono pertanto consentite** le insegne indicanti le **sedi dei partiti**. Sono altresì **consentite**, non configurando sostanzialmente forme di pubblicità, le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate. L'indicata eccezione vale anche per il giorno di votazione per l'elezioni europee ed amministrative . Le affissioni dei giornali, quotidiani o periodici, pertanto, è consentita anche nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione e cioè **per il 25 e 26 maggio p.v.** (art. 1 legge 212/56, così come modificato dall'art. 1 legge 130/75);
4. Detta esposizione è invece vietata nelle vetrine dei cosiddetti **Points elettorali** non rinvenendosi fattispecie derogatorie ulteriori, rispetto a quelle prima evidenziate né è dato desumerle in via di interpretazione analogica, trovando tale possibilità un espresso limite nell'art. 14 delle disposizioni sulle leggi in generale. In tal caso i manifesti possono essere affissi alle pareti interne dei locali o servendosi di pannelli mobili;
5. L'utilizzo di postazioni fisse (**cosiddetti gazebi**) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della consultazione elettorale in questione può essere consentito solo alle seguenti determinate condizioni:
  - a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche, in quanto come noto – vedi art. 4 L.130/75 – “ è vietata ogni forma di propaganda elettorale ..... figurativa **a carattere fisso** in luogo pubblico .....”;
  - b) **all'interno e all'esterno** di tali strutture (**gazebi**) non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale **a carattere fisso**, in ottemperanza all'art.4 della L.130/75.



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

In merito alla possibilità di far uso di **bandiere** nella sistemazione del gazebo, si ritiene, interpretando “ la ratio ” dell'art.6 della legge 4 aprile 1956 n.212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, quando le stesse servono ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge , quali ad esempio: **la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.**

**Cap. 2 ) propaganda elettorale**

Vengono di seguito richiamate le norme che regolano la campagna elettorale in **materia di propaganda elettorale :**

- ▲ devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non **devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 L.212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 130/75)**; sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall' art. 3 della legge 130/75) ;
- ▲ **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la votazione ( cioè dal 26 aprile 2019 )** è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi tabelloni e striscioni – in luogo pubblico, con **esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti (art. 4 L. 130/75).**
- ▲ E' vietata, altresì, ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 legge 212/56, modificato dall'art 4 legge 130/75). E' **ammessa** invece la propaganda **figurativa non luminosa su mezzi mobili.** Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale e che, entro i limiti delle pre-



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

dette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi, deve essere *ammessa* (parag. 22 circolare del Ministero dell'Interno nr 1943 / 1980), **se intesa come sosta per un arco temporale di circa un'ora per rifornimento e guasto del mezzo o pausa pranzo del conducente.**

- ▲ Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione a mano (art. 6 Legge 212 / 1956, così come modificato dall'art. 4 legge 130/75) ;
- ▲ L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi per la propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, **salvo** diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (**art. 7, comma 2, legge 130/75**). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio . **Nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto** (art. 49 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 - indicando soggetto politico, veicolo, targa, tragitto e giorno). Gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi e da ospedali od altri luoghi di cura , ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali ;
- ▲ Dal giorno antecedente quello della votazione e quindi da sabato **25 maggio 2019** e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti ;
- ▲ Inoltre nel giorno destinato alla votazione, **è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso** delle sezioni elettorali (**art.8, legge 130/75**). E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art.9



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

della legge 4 aprile 1956, n 212, art 1, comma 1°, lett. b) del D.L 27 gennaio 2009 n 3, convertito nella Legge 25 marzo 2009 n. 26) ;

- ▲ Durante la campagna elettorale non dovranno essere effettuate staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate o cortei in genere a scopo propagandistico poiché non rientranti nelle fattispecie previste dalla succitata norma. Non potranno inoltre essere organizzati, nell'ambito della propaganda elettorale, eventi musicali a carattere propagandistico se non strettamente associati a comizi promossi in occasione della medesima campagna elettorale;
- ▲ Si fa presente che la manifestazione indetta per la ricorrenza del 1° maggio, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in argomento, purchè attinente esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

**Cap 3 ) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n.80 del 4 aprile 2019 sono stati pubblicati, rispettivamente, la delibera in data 28 marzo dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il provvedimento in data 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000 n.28, relativa alla campagna per le ele-



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

zioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nelle elezioni europee di domenica 26 maggio 2019.

Dal 15° giorno antecedente quello della **votazione (11 maggio 2019)** sino alla chiusura delle operazioni di **voto (26 maggio 2019)** è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto ( art 8 della Legge 22 febbraio 2000 n 28 "**legge sulla c.d. par condicio**"). Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, altresì, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23,00 di domenica 26 maggio 2019), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI E DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE**

- ★ Tutti i partiti e movimenti politici che intendano indire comizi, dovranno chiedere per iscritto al competente ufficio comunale, **con un preavviso non superiore a tre giorni**, il luogo e l'orario di svolgimento dei comizi stessi. La domanda potrà essere consegnata a mano rispettando l'orario dalle 9.00 – alle 13,00 (in questo caso l'operatore ricevente provvederà ad indicare l'orario di arrivo) o utilizzando la PEC; **le domande verranno soddisfatte rispettando la loro priorità, definitiva, questa, dalla data ed ora di presentazione.**



# *Prefettura di Macerata*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

- ▲ Al fine di poter svolgere le suindicate opzioni, viene raccomandato con il presente verbale alle amministrazioni comunali, alle quali sarà diramato, di indicare preventivamente con avvisi al pubblico ed anche alle formazioni politiche interessate, l'indirizzo di posta elettronica certificata per l'inoltro delle richieste di convocazione dei comizi ed i numeri di telefono per eventuali informazioni.
- ▲ Nel caso in cui vengano preavvisati comizi per lo stesso luogo e il medesimo orario, avrà la precedenza chi ha dato **prima il preavviso**, ed in caso di concomitante presentazione delle richieste, si procederà ad un preventivo accordo bonario e in mancanza di **accordo bonario** si provvederà mediante **sorteggio**.
- ▲ **Per i comizi da tenersi nella giornata di chiusura** della propaganda elettorale, qualora si verificasse una richiesta di contemporaneità di svolgimento del comizio per la stessa piazza o area assegnata dal comune, vale quanto convenuto in premessa ( accordo bonario tra i richiedenti lo spazio - rispetto dell'ora / protocollo di presentazione - sorteggio tra i richiedenti lo spazio ).
- ▲ Per i comuni della provincia con meno di 15.000 abitanti - ove si intendesse procedere con modalità operative differenti ( es. redazione dei calendari settimanali ) - per la fissazione di comizi e banchetti, i sindaci dovranno dare immediata comunicazione a questa Prefettura, alla Forze dell'ordine locali, ai referenti politici.
- ▲ Unitamente alla autorizzazione allo svolgimento della propaganda elettorale viene rilasciata dal comune anche l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, **con l'avvertenza che non sarà possibile tenere banchetti, nello stesso luogo ed orario in cui è stato fissato lo svolgimento del comizio, da una parte politica differente da quella che organizza il comizio medesimo.**
- ▲ Gli uffici comunali, addetti alla ricezione delle istanze e al rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno informare tempestivamente e comunque non oltre 24 ore antecedenti l'inizio dello svolgimento del comizio **l'autorità provinciale** e locale di **pubblica sicurezza** sui luoghi e gli orari in cui si terranno i comizi per la propaganda elettorale per gli evidenti e connessi profili di ordine e sicurezza pubblica



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- ▲ Nelle piazze individuate dai Comuni per lo svolgimento dei comizi elettorali potranno essere allestiti banchetti, previa autorizzazione comunale; in questa ipotesi di concomitanza con lo svolgimento dei comizi, l'autorizzazione sarà concessa solo se l'organizzatore del **banchetto fa parte della medesima forza politica che organizza il comizio**.
- ▲ Nelle altre località o spazi o piazze non interessati dal comizio – l'autorizzazione comunale al banchetto elettorale sarà rilasciata evitando condizioni di contiguità tra le forze politiche di diverso orientamento, avendo come riferimento di massima la distanza **di non meno di 200 metri dal luogo di svolgimento del comizio**.
- ▲ Non è consentito l'allestimento di banchetti aventi finalità differenti dal sostegno ai comizi (fiere, sfilate ecc.) nelle piazze destinate allo svolgimento dei comizi.
- ▲ I comizi all'aperto potranno durare **un'ora e trenta minuti**, avranno inizio non prima delle ore 09,00 e termineranno alle ore 23,00; nei giorni festivi e nella settimana anteriore alla data delle elezioni, invece, quest'ultimo termine è prorogato fino alle ore 24,00. Quanto precede, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
- ▲ Se la piazza o l'area elettorale venga richiesta **unitariamente** da più soggetti partecipanti alla campagna elettorale i tempi di svolgimento per queste ipotesi rimangono identici a quelli concessi al singolo soggetto. Quanto precede in applicazione analogica a quanto statuito **dalla legge n.28 del 22 febbraio 2000 ( "par condicio" ), art. 4 comma 2 lettera b, non rinvenendosi alcuna altra normativa sulla specifica ipotesi**.
- ▲ In un medesimo luogo è esclusa la contemporaneità di comizi e, nel caso di loro successione, dovranno comunque essere disposti intervalli adeguati, di durata non inferiore **a trenta minuti decorrenti dalla conclusione del comizio**, per consentire il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali ( allestimento – disallestimento ) connesse ai comizi stessi.



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- ▲ Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati (parag. 25 della circolare del Ministero dell'Interno n 1943 del 1980).
- ▲ Ove dovessero intervenire accordi tra i partiti politici per modifiche di orari dei comizi, i rappresentanti dei partiti dovranno **tempestivamente informarne il comune** che ha rilasciato l'autorizzazione, **con onere di quest'ultimo di avvertire immediatamente l'autorità di P.S.** della modifica dell'orario.
- ▲ E' vietato recare disturbo ai comizi, anche distribuendo volantini di diverso orientamento politico.
- ▲ Non è pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto tra soggetti di orientamento diverso.
- ▲ Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, ai soli fini conoscitivi.
- ▲ Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali potranno impegnare **un'unica sala per volta**, ai fini di evitare la contemporanea presenza di formazioni politiche con diverso orientamento, con obbligo di dare avviso agli organi di Polizia a mero titolo conoscitivo.
- ▲ I responsabili dei partiti e movimenti politici in occasione delle elezioni europee ed amm.ve fissate per il giorno 26 maggio 2019 si impegnano anche a:
  1. non tenere comizi nelle vicinanze di luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose più importanti, case di cura, scuole, convitti e caserme qualora possano recare intralcio o disturbo alla normale attività dei cittadini;
  2. Le formazioni politiche si impegnano ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osservassero le norme richiamate;



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

3. Si rammenta, infine, che sempre a decorrere dal giorno di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i Comuni, in base a proprie norme regolamentari e senza sostenere oneri, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti politici interessati, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti (art. 19, comma 1 della Legge 10 dicembre 1993 n 515);
4. Le affissioni a pagamento effettuate prima dell'inizio della campagna elettorale che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico (D.L.vo n. 507/93) verranno oscurate o defisse a cura dei Comuni;
5. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda elettorale abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio vanno poste, nella redazione del verbale di contestazione, a carico e in solido tra l'esecutore materiale e il committente responsabile (art. 15 della legge n.515/93, così come modificato dall'art. 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2006 n.296 – legge finanziaria 2007);
6. Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amm.ve pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 legge 515/93);
7. Vengono rammentate le “disposizioni penali” di cui al capo IX° del D.P.R. 16 maggio 1960 n 570 “T.U. per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali” previste per chi arreca disturbo o turbativa durante la fase di svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio.

**Agevolazioni fiscali (art 18 della legge 10 dicembre 1993 n 515)**

Nei 90 giorni precedenti la tenuta delle consultazioni elettorali, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti politici, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4% .

Si potrà prendere visione del presente verbale sul sito Internet della Prefettura di Macerata <http://www.prefettura.it/macerata>.



*Prefettura di Macerata*

*Ufficio Territoriale del Governo*

F.to: Il segretario verbalizzante  
(Paoli)

*[Signature]*

F.to Il Coordinatore della riunione  
(Angleri)

*[Signature]*

N.B.: Originale firmato agli atti.

*Giuseppe Brindani*

*Donato B. De Luca*

*Luigi De*

*Roberto*

*R. Zoff*

*Giuseppe Pini*

*Albino Bona*

*Adriano B. De Luca*

*Roberto*

*Carlo*

*Cap. Enrico Fusco*

*Ten. Col. Benito De Luca*

*X. GESTORE Sost. C. Angleri*

*[Signature]*  
*[Signature]*